

COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI' –PROV.DICUNEO-

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
approvato con delibera C.C. NR.10 in data 26.04.2012**

Indice

Articolo 1- Oggetto del Regolamento	pag. 1
Articolo 2- Soggetti passivi	pag. 1
Articolo 3- Presupposto d'imposta	pag. 1
Articolo 4- Aree fabbricabili	pag. 1
Articolo 5- Definizione di fabbricato.	pag. 4
Articolo 6- Abitazione principale	pag. 5
Articolo 7- Base imponibile	pag. 6
Articolo 8- Determinazione delle aliquote.	pag. 8
Articolo 9- Esenzioni.	pag. 9
Articolo10- Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad Abitazione princ.,sue pertinenze ed immobili assimilati	pag. 9
Articolo 11- Periodicità e versamenti.	pag.10
Articolo 12- Dichiarazioni	pag.11
Articolo 13- Comunicazioni.	pag.12
Articolo14- Accertamenti	pag.12
Articolo 15-Sanzioni ed interessi	pag.13
Articolo 16- Riscossione coattiva	pag.14
Articolo 17- Rimborsi	pag.14
Articolo 18- Importi minimi	pag.15
Articolo 19- Funzionario responsabile	pag.15
Articolo 20- Contenzioso tributario	pag.15
Articolo 21- Potenziamento dell'azione tributaria	pag.15
Articolo 22- Disposizioni finali.	pag.16

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli artt.7 (c. 1) art. 8, art. 9, art. 14 (c. 1., 9) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23 e dell'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni in legge 22.12.2011 n.214- sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di **Roccaforte Mondovi'** nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Articolo 2

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi d'imposta sono il proprietario di immobili di cui al c.2 art. 1 L.504/1992, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso ,abitazione,enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria,soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data delle stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 3

Presupposto d'imposta

1.Presupposto dell'imposta è il possesso di aree fabbricabili e fabbricati, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2.In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della legge 27.12.1977 n,984 i terreni agricoli del Comune di Roccaforte Mondovi'/sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7 lett h) del D.Lgs 504/1992 applicabile anche in materia di I.M.U. secondo quanto previsto al c.8 dell'art.9 del D.Lgs n.23/2011.

Articolo 4
Aree fabbricabili

1. *Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal c.5 dell'art. 5 del D.Lgv 30.12.1992 n.504, in relazione a quanto previsto all'art. 8 c.4 del D.lgs n.23/2011 alfine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento de loro maggior valore nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso.*
2. *La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.*
3. *La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulata da apposita conferenza composta da tecnici dei servizi competenti, individuati con provvedimento adottato ai sensi del regolamento di organizzazione dei servizi.
La conferenza può avvalersi di apporti di tecnici esterni.*
4. *I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra dei quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.*
5. *Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuati vi del medesimo (Legge 248/2006)*
6. *L'assenza di piano attuati va dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.*
7. *Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza (art.31 c.20 legge n.289 del 27.12.2002) predetto obbligo è attuato entro la scadenza prevista per il primo versamento dell'imposta successivo all'adozione del piano urbanistico comunale o di sua variante. Ad ogni modo anche se viene omessa la comunicazione di edificabilità il cittadino proprietario dell'area è comunque tenuta al pagamento dell'imposta.*
8. *Non sono da assoggettare come fabbricati ma come aree fabbricabili i fabbricati F2*

(colabenti) e F3 (in corso di costruzione) . Questi dovranno essere assoggettati in base all'area di sedime che è da considerarsi edificabile di fatto ai sensi del c.6 dell'art. 5 del D.Lgs n.504/1992.

9. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e sue modifiche e integrazioni, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno; non è, invece, riconosciuta ai soggetti diversi dalle persone fisiche. L'agevolazione non si riconosce ai soggetti in pensione ovvero che non possono essere iscritti nei predetti elenchi per mancanza dei requisiti vi disposti.

Terreni agricoli

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

2. Non sono considerati agricoli i terreni, diversi dalle aree edificabili, non coltivati ovvero utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

3. Sono, altresì, esclusi dall'imposta i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma imprenditoriale.

Art. 5

Definizione di fabbricato

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Sono esclusi dall'imposta gli immobili che non sono considerati fabbricati secondo la vigente legislazione in materia di catasto.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione -(legge n. 80/2006 ha obbligo di accatastamento entro i 30 giorni dalla ultimazione dei lavori) è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.

5. *Perfabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare destinata:*

- a) alla protezione delle piante;*
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;*
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;*
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;*
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20.02.2006, n.96.*
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;*
- g) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;*
- h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, Anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228;*

6. *Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A,*

7. *Sono altresì da considerarsi fabbricati, secondo il Ministero delle Finanze, (circolare 4T del 2006) tutti gli immobili utilizzati per servizi, industrie e commercio:*

- a) i ripetitori e gli impianti similari*
- b) gli impianti di trattamento delle acque reflue*
- c) gli impianti di trattamento dei rifiuti*
- d) stazioni di distribuzione carburante*
- e) i chioschi*
- j) parchi eolici*
- f) aree con impianti fotovoltaici*
- g) le funivie e le stazioni di risalita di impianti sciistici (DI 8)*

Art. 6

Abitazione principale

1. *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.*

2. *Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi*

dell'art.4 del D.P.R. N, 2231 1989, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Per ciascun nucleo familiare s come sopra definito, di norma non vi può essere più di una abitazione principale. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica , ove la frammentazione del nucleo familiare non sia accompagnata da una effettiva frattura del rapporto affettivo alla base della convivenza, si considerano facenti parte dello stesso nucleo e pertanto possono disporre di una solo abitazione principale.

4. La regola di cui al comma precedente non opera nei seguenti casi:

a) quanto è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art.711 del codice civile, ovvero quanto è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile.

b) quanto la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del C.p.c., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art.3 della legge 1.12.1970 n.898 e s.m.i., ed è stato proposta domandi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giudiziale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. E' assimilata all'abitazione principale quella posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale.

L'assimilazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

6, E' altresì assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

7. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali CI 2, CI6 e CI 7, nella misura massima di un 'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 7

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui agli artt.

4-5-6 .

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale AI 1 O	160
Categoria catastale AI 1 O	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale CI1	55
Categorie catastali C12, CI6 e CI7	160
Categoria catastali CI 3, CI4 e CI5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale DI5	60 per l'anno d'imposta 2012 65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013
Categoria catastale DI5	80

3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'art. 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, dovrà essere effettuato il conguaglio.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente allo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 51 della legge 23.12.1996 n.662, un moltiplicatore pari a **130**. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

il moltiplicatore è pari a **110** .

Articolo 8

Determinazione delle aliquote

1. *L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgvo 15.12.1997 n.446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. Per il primo anno di applicazione dell'imposta l'aliquota di base è aumentata di 0,05 punti percentuali;*
2. *L'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*
3. *L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 c.3-bis, del D.L. 30.12.1993 n.557, convertito con modificazioni nella l.n.133/ 1994. Il Comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.*
4. *La deliberazione relativa alle aliquote deliberata dal consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione e, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1^o gennaio dell'anno di adozione.
La deliberazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva e non costituita, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*
5. *In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 2, nei termini vi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento ovvero, per l'anno d'imposta 2012, si applicano le aliquote stabilite dalla legge.*
6. *Allo Stato compete la metà dell'imposta versata da calcolarsi con l'aliquota del 3,8 per mille su tutti gli immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'art. 8, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 3 del presente articolo.3.*
7. *Le detrazioni previste dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito*

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato .

Articolo 9

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La predetta esenzione si applica, altresì, agli immobili per i quali il Comune di Roccaforte Mondovì è soggetto passivo ancorché non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti:

I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/la E/9;

II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

III. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

IV. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

V. i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

VI. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, il. 98,1:

VII. i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed utilizzati in proprio dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, a carattere non commerciale, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione si applica con le medesime modalità e limitazioni ai fabbricati posseduti ed utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il

quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

Articolo 10

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati.

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.

3. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 6. Ai fini dell'applicazione dell'assimilazione prevista al comma 8 del predetto articolo 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in caso di contitolarità la detrazione è calcolata in proporzione della quota posseduta, in luogo della quota di destinazione ad abitazione principale, per tutti i contitolari e non soltanto per il coniuge che non risulti assegnatario.

5. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliari adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.

Articolo 11

Periodicità e versamenti

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 7, le aliquote stabilite con le modalità di cui all'articolo 8.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per

almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

4. L'imposta annua deve essere versata per l'anno in corso con le scadenze e le modalità fissate dalla normativa vigente, il versamento può comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il versamento della prima rata..

5. I termini di versamento possono essere sospesi o differiti, con deliberazione di Giunta comunale, per tutti i soggetti passivi ovvero per categorie di essi interessati da gravi calamità naturali ovvero per singoli contribuenti che versano in condizioni di disagio economico particolarmente gravi, individuate nella medesima deliberazione.

6. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.

8. il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

10. Il Comune stabilisce **in € 5,00 l'importo** fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti tenendo presente che l'acconto in tal caso deve essere trascinato a saldo- art. 1 c.168 legge 296/2006.

Articolo 12

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si

sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

3. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.

4. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il Modello Unico Informatico (M. U.I.). Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rilevanti nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.

Articolo 13

Comunicazioni

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai commi 4 e 5 dell'articolo 6 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento.

2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione disposta dal comma 6 dell'articolo 6 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare, entro il 30 giugno dell'anno d'imposta di riferimento, all'Ufficio Tributi di volersi avvalere dell'agevolazione. Alla comunicazione deve essere allegata una autocertificazione, redatta sul modello predisposto dallo stesso Ufficio, con la quale si attestano le condizioni riportate al predetto comma.

3. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 9, comma 2, del presente regolamento, il soggetto passivo che esegue il versamento anche per conto dei contitolari deve comunicare al Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento, dati anagrafici dei contitolari per i quali ha effettuato il pagamento.

Articolo 14

Accertamenti

1. *La competenza esclusiva dell'accertamento è del Comune a cui va tutto il gettito compresa anche la parte statale.*

2.*Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.*

3.*Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di auto tutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.*

4.*Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.*

5. *L'attività di accertamento può essere effettuata anche secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il Funzionario responsabile della gestione del tributo, sulla base della capacità operativa dell'ufficio preposto.*

6.*La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo, curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con tutte le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.*

Articolo 15

Sanzioni ed interessi

1. *Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.*

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51, 00 ad euro 516, 00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 16

Riscossione coattiva.

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 15 e 16, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

2. n titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Articolo 17

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € **12,00** per anno di imposta, comprensivi degli interessi dovuti.

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito- per la parte di tributo di spettanza comunale - con altre somme a credito sempre di competenza comunale. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

4. il comune provvede, su istanza degli interessati, a rimborsare l'imposta pagata (senza gli interessi) per le aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili in forza di atti legislativi o amministrativi, anche a contenuto generale, divenuti definitivi. Il diritto al rimborso è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che non siano state rilasciate concessioni o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi edificatori di qualunque natura sulle aree interessate;

b) che non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i cinque anni .

Articolo 18

Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento e non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad **euro 12,00** .

2. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Articolo 19

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Articolo 20

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 21

Potenziamento dell'azione tributaria

1. In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito in questo comune un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale derivante dall'attività di accertamento effettuata ed effettivamente incassata sull'imposto comunale propria da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. Le somme di cui al precedente comma, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dal responsabile del settore con apposita determinazione sulla base di specifici progetti.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione :

a) le leggi nazionali e regionali.

b) lo Statuto comunale.

c) i Regolamenti comunali.

4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali. In tali casi in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.